SAMnotizie

Gilda

Organo Nazionale del **Sindacato Autonomo Magistrale** unificato alla Gilda degli Insegnanti

Numero 169 Aprile 2011

"Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, NE/TS

In caso di mancato recapito, restituire al mittente che pagherà la tassa

Prospettive di assunzione?

Il Ministro dell'istruzione sta patteggiando, con il Ministro dell'economia, l'assunzione di 64mila precari, questa la notizia del momento. Che si tratti della solita *boutade* propagandistica in prossimità delle elezioni o di un vero spiraglio per i precari non ci è ancora dato sapere. Se da un lato vi sono 64.000 posti vacanti per il prossimo anno scolastico, di cui 29.000 per i docenti e i rimanenti per gli ATA, per contro è vero che i tagli della riforma ammontano, sempre per il prossimo anno, a quasi 20.000.

Sarebbe quanto mai crudele speculare sulla disperazione crescente dei docenti precari che negli ultimi anni si sono visti franare sotto i piedi il terreno già sdrucciolevole sul quale sostavano da troppo tempo, sul quale si sono abbattute le tempeste più devastanti fatte non solo di tagli ma di continue incertezze prodotte dalle vicende alterne riguardanti le graduatorie ad esaurimento. I precari continuano perciò ad essere ostaggio delle volontà inclementi di chi ha deciso di risparmiare proprio sulla loro testa, in realtà solo di risparmiare più del solito.

Eppure gli insegnanti assunti a tempo determinato rischiano di costare veramente molto cari alle casse dello Stato, più ancora di quanto non verrebbero a gravare le loro assunzioni in ruolo. Infatti se il Ministero, a seguito dei numerosi ricorsi, dovesse continuare ad essere condannato al risarcimento dei danni provocati dal protrarsi della condizione di precariato che ha precluso la possibilità di accedere alla carriera e alla stabilizzazione, le spese sarebbero davvero considerevoli.

Uno dei motivi che aveva spinto la Gilda degli Insegnanti a promuovere i ricorsi era fare in modo che lo Stato, non avendo più convenienza economica a sfruttare il precariato, optasse per le assunzioni a tempo indeterminato. La prima parte delle nostre previsioni si sta verificando, speriamo ne segua la soluzione auspicata. Ad ulteriore sostegno delle assunzioni, fin dallo scorso anno la nostra organizzazione si è fatta portavoce della proposta di prepensionamento dei docenti più anziani e quindi molto più costosi allo Stato rispetto ai neoassunti. Visti i precedenti, non è facile, riuscire ad essere ottimisti, ma sicuramente continueremo a percorrere tutte le strade possibili.

Michela Gallina

Pensionamenti e assunzioni

Si potrebbe partire con la riforma del reclutamento evitando di creare nuovo precariato.

Nonostante il caos totale che domina la questione delle graduatorie e l´approssimarsi del termine di scadenza per presentare le richieste di aggiornamento, il ministero dell´Istruzione non ha ancora adottato alcun provvedimento. L´inerzia di viale Trastevere non fa che peggiorare la situazione e alimenta un vero e proprio stato di emergenza. Intanto, si consuma una guerra fra poveri, con il timore che il Parlamento intervenga troppo tardi.

Il Governo, sul quale incombono decine di migliaia di ricorsi per il risarcimento da mancata stabilizzazione e il riconoscimento degli scatti di carriera, avanzati dai precari, dovrebbe capire che la stabilizzazione degli

(Continua a pagina 3)

SOMMARIO

Pag. 2 - 104 e nuove disposizioni
Pag. 3 - Permessi non innegabili
Pag. 4 - Privacy
Pag. 5 - Attività alternative all'IRC
- Elezioni e recupero
Pag. 6 - Ri-tagli e responsabilità
Pag. 7 - Inidoneità e scarsa solidarietà
Pag. 8 - Quesitario

104 e nuove disposizioni

A seguito dell'entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della **legge n. 183 del 4 novembre 2010** con la quale sono state introdotte, all'articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave (art.33 della legge n. 104/92), il primo marzo 2011, l'INPS ha emanato una circolare, la n. 45, in cui riassume le novità.

PRINCIPALI NOVITA'

- Viene **ristretta la platea** dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave;
- **non è ammessa l'alternatività** tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave;
- **non** sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La condizione prioritaria ed essenziale, per accedere ai permessi retribuiti, è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992).

Per la formulazione della domanda sono stati predisposti degli appositi modelli allegati alla circolare. Dopo il rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore, dell'attestazione della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall'interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS o INPDAP di appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati.

La certificazione o verbale, con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave, è rilasciata da un'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale.

Qualora siano trascorsi 15 giorni - in caso di patologie oncologiche – (v. art. 6, comma 3, bis della legge n. 80/2006) o 90 giorni - per tutte le altre patologie – (v. art. 2, comma 2, del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso può presentare domanda all'ufficio competente per la concessione dei permessi in questione, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica.

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono:

- il dipendente in situazione di disabilità grave;
- i dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- il dipendente, per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.

Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:

parenti di primo grado: genitori, figli;

parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);

affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;

affini di secondo grado: cognati.

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.

A tal fine si precisa che sono:

parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);

affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Le eccezioni, per le quali l'art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l'estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

- abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.

Pertanto alla luce delle nuove disposizioni normative, i competenti uffici dovranno riesaminare anche le domande, presentate per il passato, dai parenti ed affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave, nonché quelle presentate da più familiari per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire **alternativamente** in ogni mese di:

- **2 ore** di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
- **3 giorni** interi di permesso al mese;
- **18 ore mensili** da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7

(Continua a pagina 3)

(Continua da pagina 2)
ore e 12 minuti).
Il dipendente, **per l'assistenza a ciascun familiare** in situazione di disabilità grave, ha la possibilità di fruire **alternativamente** di:

- **3 giorni** interi di permesso al mese;
- **18 ore mensili** da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni, in situazione di disabilità grave, possono fruire **alternativamente:del prolungamento del congedo parentale retribuito** fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;

- di **due ore** di permesso giornaliero;
- di **tre giorni** interi di permesso al mese.

All'inizio di ciascun mese, il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza (nel caso degli insegnanti al dirigente scolastico) la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione.
Le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.
Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione.
Qualora il dipendente fruisca dei benefici per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l'assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

AI DIPENDENTI IN REGIME DI TEMPO PARZIALE i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano:

- in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di **part - time orizzontale**, mentre nel caso di **part time verticale** spettano per intero (18 ore mensili).

Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli stessi spettano:

- per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo **"orizzontale"**, mentre vengono ridotti proporzionalmente all'orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo **"verticale"**.

(Fonte: Circolare INPS N. 45 dell'1.03.2011)

Pensionamenti e assunzioni

(Continua da pagina 1)
stessi, costerebbe meno rispetto al pagamento dei risarcimenti. A questo punto, per scongiurare un imminente terremoto, la Gilda degli Insegnanti rilancia la proposta, presentata più di un anno fa e accolta dal Senato, di introdurre lo scivolo pensionistico, ossia **anticipare il ritiro dalle cattedre per i docenti prossimi alla pensione e offrire così un´opportunità di stabilizzazione ai colleghi da anni in attesa di un´assunzione che ormai sembra diventare sempre più un miraggio.**
Poiché il Governo non intende retrocedere rispetto ai tagli degli organici, l´unica soluzione possibile che la Gilda propone al Governo, è il prepensionamento di due o tre anni per i docenti di ruolo, in modo da rendere disponibili le cattedre per i precari e inserirli finalmente a pieno titolo nel mondo della scuola.
Anche l´anticipo di un solo anno già farebbe recuperare circa 20.000 posti, risolvendo un grave problema sociale.
Stabilizzare (ossia assumere a tempo indeterminato) gli attuali precari consentirebbe di partire con la riforma del reclutamento evitando di creare nuovo precariato.

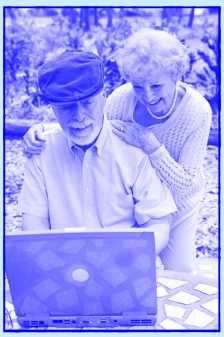

Rino Di Meglio

Permessi innegabili

Risale al 16 febbraio scorso il provvedimento (prot. n. 0003989/2011) con cui l'ARAN chiarisce definitivamente che i **permessi retribuiti** (personali o familiari), art. 15 del CCNL 2006-2009, **spettano al dipendente con contratto a tempo indeterminato e non sono soggetti all'apprezzamento e alla discrezionalità del dirigente scolastico, né tanto meno lo sono le motivazioni per le quali vengono richiesti**.
Si legge infatti all'art. 15, comma 1, del contratto: "Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, **ha diritto,** sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti (…)."
Un'importante implicazione del chiarimento è che la mancanza di discrezionalità, da parte del capo d'istituto, fa sì che **i permessi non possano essere rifiutati**.
In realtà non ci sarebbe stato bisogno del pronunciamento dell'ARAN in quanto la norma appariva già molto chiara, tuttavia non pochi dirigenti stentavano a rinunciare alla possibilità di esercitare il potere di discrezionalità, previsto tra l'altro nei precedenti contratti nazionali in cui compariva la formula: "a domanda del dipendente sono, inoltre **concessi** (…)". E come non bastasse, precedentemente i motivi da addurre dovevano essere "gravi".
La formulazione presente nell'ultimo contratto è frutto di una battaglia della Gilda degli Insegnanti nel tentativo di garantire anche ai dipendenti della scuola gli stessi diritti di cui godono i lavoratori dipendenti del settore privato.

M.G.

PRIVACY

La privacy costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza. Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza e la dignità di una persona. **Al tempo stesso, "la privacy" è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni,** come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Si ritiene utile sgombrare il campo da interpretazioni errate partendo dal significato delle seguenti definizioni:

DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a un individuo, a una persona giuridica, a un ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

TRATTAMENTO

Qualunque operazione effettuata sui dati personali: ad esempio la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione, la modifica, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc.

Le scuole pubbliche statali hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire. Ad esempio:

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

CONVINZIONI RELIGIOSE

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

STATO di SALUTE

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati.

- per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili;
- per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia;
- per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie;
- per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

CONVINZIONI POLITICHE, DATI di CARATTERE GIUDIZIARIO

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

DIRITTO di ACCESSO ai DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente alla scuola anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante. A tale proposito, è opportuno precisare che l'accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge sulla trasparenza: n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono, ai soggetti con un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscibilità degli atti, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

TEMI IN CLASSE

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Se gli elaborati vengono letti in classe – e sono presenti argomenti delicati - è affidato alla sensibilità di ciascun insegnante trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano

(Continua a pagina 5)

(Continua da pagina 4)

validi gli obblighi di riservatezza relativi al segreto d'ufficio e professionale.

VOTI SCOLASTICI, SCRUTINI, TABELLONI, ESAMI di STATO.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. I voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

PUBBLICITÀ.

La conoscibilità per chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali nominativi per altre finalità.

QUESTIONARI PER ATTIVITÀ di RICERCA

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.

RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO di CLASSE.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va prestata attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa necessario, di regola, ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

(Estratto da un documento del Garante della Privacy)

Elezioni e recupero

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, in alcune scuole chiuse in quanto sedi di seggio elettorale, i dirigenti si stanno già organizzando per far recuperare ad insegnanti ed alunni i giorni di scuola persi, adducendo come motivazione il fatto che altrimenti non si raggiungerebbero i 200 giorni di lezione previsti dall'articolo 74 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994. E' bene allora ricordare che la chiusura temporanea per elezioni è da considerarsi per causa di forza maggiore e per tanto le assenze, derivanti da una responsabilità istituzionale, non imputabile ai docenti, sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili. Quindi risulta del tutto arbitraria ed ingiustificata l'eventuale richiesta di recupero delle giornate di lezione perse e l'anno scolastico rimane ugualmente valido.

E' inoltre arbitrario modificare il calendario della regione di appartenenza.

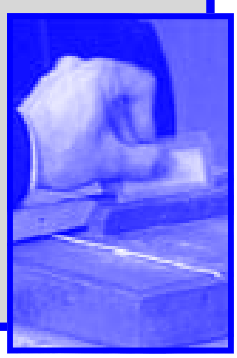

Attività alternative alla R.C.

La contemporaneità si è dimostrata un bene sempre più prezioso per affrontare le difficoltà dei nostri alunni. Il recupero per lacune nell'apprendimento, i lavori a gruppi per una più efficace didattica laboratoriale, l'accoglienza di chi non è italofono, la sorveglianza nelle uscite didattiche o in momenti particolari delle attività (recite, mostre di lavori scolastici, ad es.) richiedono la compresenza in aula o la divisione della classe, spesso molto numerosa.

I tagli sugli organici si sono attuati, in questi tre anni, riducendo sempre più e persino annullando le ore di contemporaneità. Come ripristinarle, almeno in parte?

Presso le Ragionerie provinciali dello Stato esiste un capitolo di spesa: "Insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative". Finora utilizzavamo le ore di contemporaneità per accollarci le "**attività alternative**". Questo insegnamento è obbligatorio – per gli alunni che lo scelgono – proprio come quello della R.C., in conseguenza di accordi internazionali Stato-Chiesa ed è pertanto un impegno del Ministero delle Finanze mantenere il capitolo di spesa sempre attivo. Infatti recentemente il MIUR si è espresso con la nota del 22 marzo 2011 prot. 1670, supportata dall'informativa MEF del 7 marzo n. 26482 proprio per ribadire la disposizione di pagamento delle ore di insegnamento alternativo.

Per sfruttare tale opportunità, nel Consiglio di Interclasse e nel Collegio dei Docenti dovremmo deliberare – fin da ora - di utilizzare TUTTE le residue ore di contemporaneità in attività programmate di recupero, di laboratorio linguistico, di prima alfabetizzazione di alunni non italofoni …

Il Dirigente scolastico, preso atto di ciò, dovrà allora comunicare

(Continua a pagina 6)

(Continua da pagina 5)

all'Ambito territoriale di competenza (ex Ufficio scolastico provinciale) che la scuola ha la necessità di un supplente annuale a cui assegnare le attività alternative alla R.C.

Si otterrebbe in tal modo un doppio beneficio: ore di contemporaneità in più e lavoro per un precario.

Per raggiungere questi obiettivi, sarebbe da adottare ancora un'accortezza: stendere un orario per l'insegnamento della RC – laddove possibile – e delle conseguenti Attività alternative in "pacchetti orari" che costituiscano una nomina a tempo determinato, per il supplente, di una certa consistenza e almeno in parte continuativa.

Resta ancora una possibilità: ridurre o annullare del tutto le mille incombenze di tipo organizzativo che in questi ultimi anni ci siamo messi sulle spalle: "referenti" o "responsabili" di plessi, organizzatori di gite, "coordinatori" di questo e di quello …

Se programmeremo invece di fare ciò che sappiamo fare, cioè INSEGNARE (attività aggiuntive di insegnamento), professione per cui abbiamo speso anni di studi e affrontato concorsi, faremo qualcosa di saggio e offriremo alla società il meglio di noi. I compensi orari previsti, almeno, sono un po' più dignitosi di quelli delle "attività funzionali all'insegnamento".

Ricordiamo che il Fondo d'Istituto dovrebbe privilegiare il lavoro IN AULA (art. 88 del CCNL) e non quello di sostituzione di Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi, DSGA o degli stessi Dirigenti Scolastici, nei loro specifici doveri.

Non lasciamo ore residue A DISPOSIZIONE: le supplenze siano affidate ai supplenti, che ne hanno bisogno! Il Ministero, preso atto delle proteste, ha dato disposizioni precise per questo capitolo di spesa e tutti i Dirigenti Scolastici, che erano andati "in rosso" in questa voce di bilancio, hanno ottenuto il reintegro delle somme mancanti. Non hanno più scuse per non provvedere alle sostituzioni degli insegnanti assenti.

Giuliana Bagliani

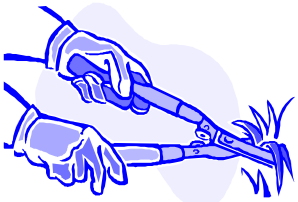

Ri-tagli e responsabilità

La scuola è una comunità in cui ruoli e regole devono essere rispettati, ma non sempre si riflette sulle responsabilità che competono a ciascun membro e, quando siamo travolti dall'imprevisto - solo allora – andiamo a verificare la correttezza di consuetudini e prassi consolidate nella nostra piccola scuola di servizio per scoprire che, in buona fede, non ci siamo attenuti a comportamenti prudenti e professionalmente ineccepibili.

La scuola non è una caserma dalla disciplina rigida, ma non si deve neppure concedere spazio ad abitudini e incaute decisioni, poiché potremmo essere chiamati a risponderne anche in Tribunale: incombe su di noi l'obbligo della vigilanza degli alunni minori e la conseguente responsabilità civile e penale.

In questi ultimi anni il peso di tale compito si è aggravato per molteplici motivi:

- la riduzione e quasi sparizione delle ore di contemporaneità dei docenti, che impediscono forme articolate di collaborazione per attività anche consuete (uscite o gite didattiche, ad es.) o per affrontare casi particolari (recupero programmato, ad es.);

- il numero insufficiente di collaboratori scolastici che, in base al loro profilo stabilito per contratto, hanno il dovere di accoglienza e di sorveglianza degli alunni, di collaborazione con i docenti (nei corridoi, quando i bambini devono andare al gabinetto, non c'è chi dovrebbe vigilare);
- le classi numerose che rendono difficile la guida e il controllo dei bambini durante un'attività laboratoriale;
- il ritardo o la mancata nomina di supplenti, che rendono caotica e inconcludente l'intera giornata scolastica, anche considerando che ai bambini non è consentita, vista l'età, un'attività autonoma prolungata;
- la difficoltà di attuare una didattica relazionale con bambini dalle esistenze sempre più spesso sconvolte da impulsi impazziti: i casi di bullismo sono passati dalle caserme vere e proprie alle scuole dell'infanzia!
- il rifiuto di alcune famiglie ad accettare una certificazione di disabilità del figlio e il conseguente "abbandono" del bambino, che avrebbe pur diritto a tutte le tutele che le leggi prevedono;
- l'eccessiva attenzione chiesta a formalizzazioni dettagliate sulle attività che si vogliono svolgere e su quelle effettivamente svolte, con il timore di uscire dal solco programmato concedendosi al colloquio ed al rapporto interpersonale con gli alunni.

Ricordiamo ai colleghi che l'assertività e l'autorevolezza che ci vengono richieste sono riconosciute dagli altri (alunni, genitori, colleghi, dirigenti) soltanto se dimostriamo una conoscenza precisa del nostro ruolo, dei nostri doveri, dei limiti che essi hanno.

Giuliana Bagliani

Inidoneità ed accoglienza

Storie di ordinaria indifferenza

Fra il personale scolastico è comunemente conosciuto come articolo 113. Con questo numero si indica il docente che, dichiarato inidoneo al servizio per motivi di salute, viene utilizzato, in maniera temporanea o permanente, in altri compiti. In realtà la casistica legislativa riguardante le questioni di inidoneità, ricca di numerosissime variazioni, non si esaurisce col succitato articolo, che per il solo fatto di essere il primo a disciplinare tale materia un po' le rappresenta tutte. Due successive note ministeriali chiariscono ancora meglio il profilo di tale normativa. La prima dispone che l'utilizzazione avvenga, di norma, nell'ambito dello stesso Circolo o istituto di titolarità; la seconda, comprensiva di due commi, prevede che le scuole presso le quali i docenti verranno utilizzati presentino condizioni tali da assicurare l'impiego proficuo degli stessi.

Solo chi non ha mai vissuto l'esperienza quotidiana del lavoro in classe può ignorare quanto sia gratificante, ma anche come sia stressante e faticoso operare in una classe prima elementare. Una condizione non certo ideale per un insegnante che convive con una patologia come la depressione che costringe a fare appello a tutte le residue forze fisiche e mentali per arrivare alla fine della giornata lavorativa. In questi casi, per salvaguardare il preminente interesse della scolaresca (e venire incontro, possibilmente, alla difficoltà dell'insegnante) come è tenuto a

comportarsi il dirigente? Premesso che molto dipende dall'entità del disagio, un capo d'istituto può, discrezionalmente, adottare due soluzioni:

1) invitare (o richiedere nei casi più gravi) il docente a sottoporsi a visita medica collegiale se la malattia rende ingestibile il rapporto con gli alunni (e con le famiglie);
2) favorire con il suo aiuto il recupero dell'insegnante.

Nella seconda possibilità si possono ipotizzare almeno due opzioni percorribili:

- assegnare una classe poco numerosa (che non deve essere necessariamente la prima elementare);
- affidargliene due o al massimo tre dove poter svolgere solo alcuni

insegnamenti, come già succede del resto in molti Circoli per gli insegnanti idonei.

Che cosa invece accade ad inizio d'anno scolastico in un Circolo didattico di Napoli dove un'insegnante vive una situazione di disagio provocatale da una forma depressiva? La dirigente (a conoscenza del problema) assegna alla docente storia e geografia su 5 classi prime garantendole un esaurimento completo. Ed infatti non passa molto tempo che la situazione arriva al punto di rottura. Alcuni incidenti la punteggiano funzionando da detonatore. I genitori si recano allora dal capo d'istituto chiedendo provvedimenti contro l'insegnante. A questo punto la dirigente interviene decisamente aller-

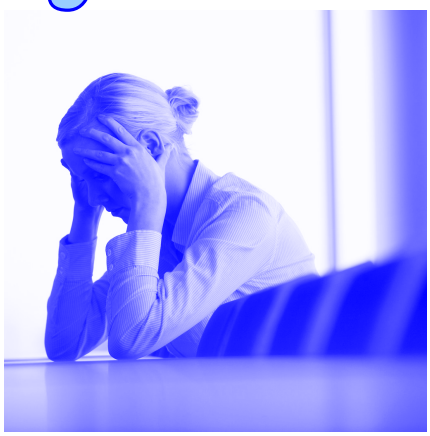

tando i familiari della maestra. La visita medica collegiale va richiesta e senza indugio. Si mette così in moto il meccanismo per potersi avvalere dell'articolo 113, che puntualmente arriva con il riconoscimento di un'inidoneità al servizio di due anni.

Quando tutto pare risolto, inizia un piccolo calvario che vede la maestra girovagare per varie scuole che le negano l'accoglienza in utilizzazione. Come estrema ratio ci si rivolge alla stessa dirigente della scuola di titolarità. Compiti da affidare alla docente, come avviene in questi casi, non ne mancano: servizio di biblioteca, documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi etc. Dopo molte resistenze da parte della sua dirigente (motivi di opportunità ambientale quali l'incontro con gli alunni e con i genitori delle sue classi), la stessa alla fine sembra convincersi per ragioni umanitarie ad accogliere la sua insegnante, chiede, però, come contropartita, che la docente faccia richiesta di trasferimento per altra scuola. Poi invece ci ripensa e le rifiuta l'accoglienza. Alla fine di un lungo pellegrinaggio, viene trovata una scuola disponibile all'accoglienza. Per fortuna tutto finisce bene, anche se rimane l'amaro in bocca per la sensazione di mancanza di solidarietà, avvertita più volte dall'interessata che non favorisce sicuramente la ripresa dalle sue difficoltà.

Gaetano Mattera

Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti

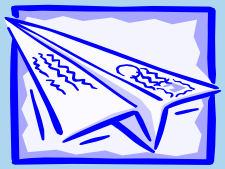

Somministrazione farmaci

Cari colleghi,
sono un'insegnante della scuola dell'infanzia a cui è stato impartito un ordine "verbale" di somministrare farmaci salvavita ad un bambino che è stato sottoposto recentemente ad un importante intervento chirurgico. Vorrei sapere se sono effettivamente tenuta a questo adempimento, cioè se il contratto prevede che gli insegnanti svolgano anche questa mansione. Se mi rifiutassi, quali potrebbero essere le conseguenze anche dal punto di vista della responsabilità civile?
Grazie per una risposta

Teresa P.

Cara Teresa,
il CCNL vigente non dice nulla in proposito ed è abbastanza ovvio trattandosi di un contratto per il comparto scuola e non per quello della sanità.
Esiste però una nota MIUR prot. 2312 del 25.11.2005 che sottolinea come la somministrazione di farmaci da parte degli insegnanti possa avvenire solo previa disponibilità degli stessi. Non mi sembra un caso che l'ordine ti sia stato impartito solo verbalmente. Pretendi un ordine scritto a riguardo e comunque, se non hai partecipato volontariamente al corso di formazione per il primo soccorso, venendo individuata come figura di riferimento, non essendo titolata non può esserti imposto. Non puoi subire alcuna conseguenza per il legittimo rifiuto che doverosamente devi opporre all'ingiustificata richiesta, tra l'altro non prevista contrattualmente.

Malattia e scatti di gradone

Premetto che per motivi familiari ultimamente non mi sono potuta tenere molto aggiornata sulle problematiche scolastiche e volevo dunque chiedervi un'informazione: scaricando da internet i cedolini dello stipendio ho visto che la data del mio scatto di gradone è stata spostata in avanti di ben due anni.
Avevo sentito dire che i gli scatti erano stati ripristinati, potete darmi una chiarificazione a riguardo?
Inoltre mi hanno trattenuto ben 30 euro per un'assenza di 4 giorni (di cui uno era domenica) niente male: ma se uno sta male per un periodo più lungo cosa succede?
Grazie.

Rossella T.

Cara Rossella,
per il momento sono stati ripristinati solo gli scatti di gradone relativi all'anno 2010, per il 2011 e 2012 ancora non sappiamo come andrà, questo è il motivo per cui il tuo passaggio nello statino è stato posticipato di due anni e non di tre come previsto in un primo momento.
La trattenuta sulla malattia invece è una conseguenza dell'art. 71 del decreto 112/2008, "assenze del personale delle pubbliche amministrazioni", disposizione voluta dal ministro Brunetta che trattiene per i primi 10 giorni di ciascun evento morboso che comporti assenza, una trattenuta proporzionale allo stipendio (ca 8-9 € al giorno). Quindi se fossi stata assente per un periodo più lungo ti saresti vista applicare la trattenuta per i primi 10 gg e non per quelli successivi. A questo proposito è bene prolungare e non interrompere e riprendere le assenze altrimenti la trattenuta riparte.

Permessi per esami

Salve,
sono un insegnante precario e la settimana prossima devo sostenere un esame per un corso di perfezionamento (quei cosi forcom per l'attribuzione dei tre punti); la segreteria della scuola presso cui presto servizio mi dice che avrei diritto alla giornata pagata se fossi di ruolo, nel mio caso però (nomina annuale dall'UST, quindi "supplente") devo recuperare il giorno altrimenti non mi verrà pagato. Vi risulta che mi abbiano riferito un'informazione corretta?
Vi ringrazio anticipatamente.

Andrea S.

Caro Andrea,
purtroppo per te, ha ragione la segreteria della tua scuola. In base all'art. 19, comma 7, del CCNL vigente, i tuoi permessi (che per esami ammontano ad 8 giorni l'anno) non sono retribuiti per gli insegnanti con contratto a tempo determinato. Si tratta di una delle tante discriminazioni che subiscono i docenti precari rispetto a quelli di ruolo.

Mensile – Registrato Trib. Di Trieste n.883 il 19/08/94
Direttore Responsabile: Franco Rosso
Responsabile di Redazione: Michela Gallina
Redazione: Corso Italia, 21 – 34122 TRIESTE
Stampato presso tipografia Zenit Trieste

Segreteria Nazionale: Corso Italia, 21 – 34122 TRIESTE
Tel. 040-7606534 – fax 040-7606176
Posta elettronica: sam-naz@libero.it
Sito web: www.samnotizie.it